



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sez. III-quater

R.G. n. 7237/2023

Ricorso per motivi aggiunti con istanza cautelare, anche *inaudita altera parte*, ex art. 56 c.p.a.

Per: l'Associazione Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi ETS (C.F. 97011250582), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Roma (RM) alla Via Attilio Ambrosini n. 129, l'Associazione L'Approdo (C.F. 04549791004), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Anzio (RM) al Lungomare Enea n. 10, l'Associazione Il Ponte Centro di Solidarietà di Don Egidio Smacchia ODV (C.F. 91041400580), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Civitavecchia (RM) alla Via Veneto n. 30/C, la Cooperate Soc. Coop. Sociale (C.F. 05088880587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Tolfa (RM) alla Via Giancarlo Brasca snc, la Comunità in Dialogo Organizzazione di Volontariato ETS (C.F. 92009470607), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Trivigliano (FR) alla Via S. Rocco n. 2, l'Associazione Comunità Massimo Onlus (C.F. 90011070589), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Anzio (RM) alla Via Oratorio di Santa Rita n. 3, l'Associazione Comunità Mondo Nuovo ODV (C.F. 83005490582), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Civitavecchia (RM) alla Via Puglie n. 5, la Comunità Psicoterapeutica Giacomo Cusmano (C.F. 97878590583), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

con sede legale in Anguillara Sabazia (RM) alla Via Giacomo Cusmano n. 28, la **Fondazione Exodus Onlus** (C.F. 97181590155), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Milano (MI) al Viale Marotta n. 18/20, la **Insieme verso Nuovi Orizzonti ODV** (C.F. 96218850582), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Frosinone (FR) alla Via Tommaso Landolfi n. 300, tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Angelo Annibali (C.F. NNBNGI76E18C773B), Andrea Ruffini (C.F. RFFNDR80L04H501L), Marco Orlando (C.F. RLNMRC66D24H501Q) e Paolo Marano (C.F. MRNPLA85T13H703V), ed elettivamente domiciliate presso lo Studio AOR Avvocati in Roma (RM) alla Via Sistina n. 48, giuste procure in allegato al Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

I recapiti per la ricezione delle comunicazioni sono:

- 06.39738792;
- angelo.annibali@pecavvocativicitavecchia.it;
- andrearuffini@ordineavvocatiroma.org;
- marcoorlando@ordineavvocatiroma.org;
- paolomarano@ordineavvocatiroma.org;

- ricorrenti -

contro

- la **Regione Lazio**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Allocca;

- la **Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

- **Regione Lazio - ASL Roma N. 4 – Civitavecchia**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

- il **Ministero della Salute**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- *resistenti* -

e nei confronti di

Associazione La Tenda Onlus (P. IVA 04198941009), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, **Cooperativa Sociale Acquario 85 a r.l. Onlus** (C.F. 06844670585 e P. IVA 01629461003), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, **Cooperativa Sociale Folias** (P. IVA 05060091005), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, **Il Cammino Cooperativa Sociale ETS** (P. IVA 01694711001 e C.F. 07139380583), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, **Magliana '80 Cooperativa Sociale S.p.A. - ETS** (P. IVA 02147891002 e C.F. 96012590582), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, **Parsec Cooperativa Sociale a r.l.** (P. IVA e C.F. 05127301009), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, **Astrolabio soc. coop.va Sociale** (P. IVA 01332940590), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Prof. Raffaele Bifulco, Carlo Contaldi La Grotteria, Elina Anfuso e Cristiana Lauri;

- *controinteressate* -

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e concessione di misure cautelari, anche inaudita altera parte, ex art. 56 c.p.a.

a) con il ricorso principale:

- della Determinazione 28 novembre 2022, n. G16502, recante “*Determina G14885 del 1.12.2021 e determina G16078 del 21.12.2021 «DCA U00524/2019 Lotta alla Droga. Prosecuzione dei progetti coinvolti nella procedura di cui al combinato disposto dal DCA nU0013/2015 e dal DCA n. U00295/2015»*” (cfr. doc. 1);

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai prece-denti ancorché non conosciuto;

b) con il primo atto di motivi aggiunti:

- della Determinazione 6 dicembre 2023, n. G16369, pubblicata sul BURL

n. 101 del 19 dicembre 2023, recante “*Determina G16502 del 28.11.2022. «DCA U00524/2019 Lotta alla Droga. Prosecuzione dei progetti coinvolti nella procedura di cui al combinato disposto dal DCA U0013/2015 e dal DCA U00295/2015»*” (cfr. doc. 17);

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai prece-denti ancorché non conosciuto;

c) con il presente ricorso per motivi aggiunti

- della Determinazione n. G17721 del 29 dicembre 2023, pubblicata sul BURL n. 7 del 23/01/2024, recante “*Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2024 per le prestazioni residenziali e semiresidenziali, terapeutico riabilitative e pedagogico riabilitative, rivolte a persone in stato di dipendenza o addiction erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 977/2023*” (**doc. 18**);

- della Deliberazione n. 186 del 22/02/2024, pubblicata dalla Asl Roma 4 – Civitavecchia a firma del Direttore Generale dott.ssa Cristina Matranga (**doc. 19**);

- della nota di trasmissione della ASL Roma n. 4 – Civitavecchia, prot. n. ASLRM4-0014394-2024 del 28/02/2024 avente ad oggetto: *Deliberazione n. 186 del 22/02/2024 e poteri di firma Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. anno 2024*” con relativa tabella A; (**doc. 20**),

- Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. anno 2024, con particolare riferimento all’art. 17 (**doc. 21**);

- Addendum all’ Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. anno 2022-2024, Modifiche artt. 3,4,7,8,9,11,12,14,15 e 17 Disciplina giuridica schema contrattuale ex DGR n. 695/2022 come modificata e aggiornata con DGR n. 310/2023 – Corrispettivo 2024 (**doc. 22**).

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai prece-denti ancorché non conosciuto;

PREMESSA

1. I fatti di causa sono noti al Collegio, pertanto si tralascia la loro esposizione riportandosi al ricorso e motivi aggiunti già in atti.

2. Il 27 febbraio 2024 la causa è stata rinviata all'udienza di merito del 12 novembre 2024.

3. Nelle more del giudizio, tuttavia, sul BURL n. 7 del 23 gennaio 2024 è stata pubblicata la Determinazione 29 dicembre 2023 n. G17721, della Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, recante *“Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2024 per le prestazioni residenziali e semiresidenziali, terapeutico riabilitative e pedagogico riabilitative, rivolte a persone in stato di dipendenza o addiction erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 977/2023”* (cfr. doc. 18).

Il provvedimento in questione determina il livello massimo di finanziamento per l'anno 2024 per le prestazioni residenziali e semiresidenziali, terapeutico riabilitative e pedagogico riabilitative, rivolte a persone in stato di dipendenza o *addiction* erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR, con relativa suddivisione tra le varie ASL della somma spettante;

Tale provvedimento, si riferisce, tra l'altro, alla DCA n. U0459 del 02 ottobre 2015 recante *“Adeguamento delle tariffe previste dalla delibera di giunta regionale n. 616 del 17 maggio 2002 per le prestazioni terapeutico riabilitative e pedagogiche riabilitative-residenziali e semiresidenziali rivolte a persone in stato di dipendenza”*.

Quest'ultima stabilisce le tariffe riconosciute alle strutture private, che come indicato nel ricorso e primi motivi aggiunti, risultano estremamente basse rispetto a quanto riconosciuto ai c.d. "progettisti", tali da far emergere quella che è una palese disparità di trattamento, che pone le strutture private in una posizione svantaggiosa;

Altresì prevede l'obbligatorietà della stipula dell'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. anno 2024, quale condizione vincolante per ottenere il finanziamento previsto;

4. Successivamente, la ASL Roma n. 4 di Civitavecchia, con deliberazione n. 186 del 22 febbraio 2024 (cfr. doc. 19), nel richiamare la determinazione della Regione Lazio n. G17721 del 29/12/2023, ha previsto la suddivisione del finanziamento massimo di € 2.002.000,00 tra le strutture private accreditate, così come indicato nella tabella A allegata, dalla quale si evince che per le medesime è stata riconosciuta una tariffa pari ad € 65,00;

Conseguentemente, sempre la Asl Roma n. 4 – Civitavecchia, con la nota di trasmissione prot. n. ASLRM4-0014394-2024 del 28/02/2024 (doc. 20), ha comunicato ai legali rappresentanti delle strutture private ricorrenti, che l'accordo contrattuale avrà efficacia dal 01/04/2024 al 31/04/2024, obbligando le ricorrenti alla sottoscrizione dell'Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. anno 2024, con relativo *Addendum*, **entro e non oltre il 31/03/2024.**

Accordo che, oltre a prevedere una tariffa illegittimamente bassa, già oggetto di contestazione in sede di ricorso, risulta ulteriormente illegittimo laddove, all'art. 17 sono previste due condizioni deficitarie per le strutture private:

1) l'accettazione incondizionata del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di

spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto;

2) con la sottoscrizione dell'accordo la struttura rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti, ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili, con evidente lesione di quell'interesse legittimo che con il presente giudizio le ricorrenti stanno tenacemente tutelando.

Con il presente atto di motivi aggiunti, le ricorrenti quindi, insistendo nelle proprie difese, censurano anche tali ultimi provvedimenti, quali atti conseguenti a quelli già impugnati, in quanto viziati **per illegittimità derivata** per i medesimi profili già rilevati nel ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti del giudizio che di seguito si trascrivono integralmente nella parte in diritto, così da dare piena contezza di quanto rappresentato alla ASL Roma N. 4 – Civitavecchia:

“DIRITTO

I. Violazione, falsa applicazione della L.R. Lazio n. 4/2003; Violazione, falsa applicazione del Regolamento regionale n. 20/2019; Violazione degli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, erronea valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, disparità di trattamento, illogicità, travisamento, sviamento.

Il provvedimento impugnato è in primo luogo illegittimo per violazione della normativa che disciplina la gestione servizi per le dipendenze e delle ulteriori disposizioni regionali anche regolamentari in materia di politiche per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze.

Come sopra accennato, la L.R. Lazio 3 marzo 2003, n. 4 detta “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”.

L'art. 1 della citata Legge Regionale stabilisce che “Al fine di garantire l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure ed il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, la Regione, con la presente legge, detta norme in materia

di:

a) **autorizzazioni**, rispettivamente, alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, da parte di soggetti pubblici e privati, previste dall'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, di seguito denominato "decreto legislativo";

b) **accreditamento istituzionale**, previsto dall'articolo 8-quater del decreto legislativo, attraverso il quale si riconosce ai soggetti autorizzati, pubblici e privati, la possibilità di esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie a carico del servizio sanitario regionale;

c) accordi contrattuali, previsti dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo, mediante i quali la Regione e le aziende unità sanitarie locali regolano i reciproci rapporti con i soggetti, pubblici e privati, accreditati".

Con Regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 20 è stata nuovamente disciplinata la materia della "autorizzazione alla realizzazione, di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche".

Il Regolamento ha altresì disposto l'abrogazione del precedente regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.

In tale contesto, sono stati disciplinati in modo stringente non solo "le modalità e i termini per l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", ma anche "le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale".

I relativi requisiti di accreditamento si pongono senz'altro nell'ottica del rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, tanto che proprio la richiamata disciplina regolamentare individua apposite commissioni di verifica cui è affidato "il compito di procedere, in condizioni di autonomia tali da assicurare l'imparzialità e la trasparenza degli adempimenti di competenza, alla verifica sul campo per l'accertamento dei requisiti ulteriori".

In tale contesto e nell'ambito dei decreti e delle determinazioni che si sono susseguite per disporre la "Riorganizzazione della rete dei servizi per il disturbo da abuso di sostanze e/o addiction e definizione del fabbisogno assistenziale" si inquadra il provvedimento in questa sede impugnato.

Con tale atto, in particolare, è stato prorogato l'affidamento dei "servizi per le dipendenze" e dei servizi che sono riconducibili all'assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche in favore di soggetti NON accreditati.

In favore di soggetti, dunque, al limite autorizzati (ma nemmeno tutti!) all'esercizio delle attività (come previsto dalla prima parte del richiamato Regolamento regionale n. 20/2019), ma per i quali non si è concluso – ovvero non è neppure iniziato – l'iter di verifica sul possesso degli stringenti requisiti previsti dalle richiamate disposizioni.

Tale iter, invece, è stato completato da tutti i ricorrenti, che non solo sono tutti autorizzati ma si sono sottoposti alla – e hanno superato la - procedura di verifica per l'accreditamento, adeguandosi tempo per tempo alle integrazioni normative e regolamentari che si sono succedute, prevedendo sempre nuovi e tassativi requisiti in capo ai soggetti accreditati.

Quanto sopra rivela senza tema di smentita una palese disparità di trattamento, oltreché una altrettanto evidente violazione di legge.

Lo confermano, ancor prima del provvedimento impugnato, le premesse della citata Determinazione 19 novembre 2020, n. G13807, che espressamente rileva che tuttavia "l'iter di accreditamento dei servizi erogati tramite progetti ex Fondo Lotta alla Droga è

tuttora in itinere”, malgrado siano trascorsi quasi dieci anni dalla scadenza prefissata di tali Progetti, che avrebbero dovuto concludersi entro il 2015.

E lo ribadisce la Determinazione in questa sede impugnata, laddove – nel richiamare i ripetuti interventi adottati dalla stessa Amministrazione regionale a partire dal 2015 per stabilire “Requisiti minimi” autorizzativi strutturali tecnologici e organizzativi – candidamente afferma che i “progetti” Fondo Lotta alla Droga “dovranno riconvertirsi nelle tipologie assistenziali previste nella riorganizzazione”.

Così a confermare che gli stessi a tutt’oggi non hanno – almeno in astratto, o quanto meno non sono stati sottoposti a verifica - i requisiti richiesti per l’accreditamento.

Ne deriva l’illegittimità del provvedimento impugnato, per avere ulteriormente prorogato – nonostante, da ultimo, a fine 2020 fosse stato indicato il 31 dicembre 2021 quale termine “improrogabile” – l’affidamento di servizi la cui esecuzione esternalizzata da parte della Regione presuppone una preventiva procedura di verifica alla quale i soggetti affidatari non sono stati sottoposti.

Ma non solo.

L’illegittimità del provvedimento gravato emerge anche da un semplice confronto tra gli importi percepiti dai soggetti accreditati (i ricorrenti) e i soggetti che eseguono i medesimi progetti attingendo dal Fondo Lotta alla Droga, nonché dai controlli sugli stessi operati dalle Amministrazioni competenti.

L’attuale retta giornaliera corrisposta agli enti accreditati per le prestazioni rese oscilla tra € 37,35 ed € 67,44 per ciascun utente assistito, a seconda del tipo di prestazione erogato. Tale retta comprende la presa in carico dell’utente, che viene affidato alle comunità di recupero, ed è comprensiva di tutti i costi di struttura, personale specializzato e servizi, come sopra delineati, resi sempre più stringenti e rigidi dalle disposizioni sopra richiamate.

I soggetti esecutori dei Progetti percepiscono, viceversa, un finanziamento che prescinde del tutto dall’effettivo numero di utenti – e quindi dalla qualità e quantità delle prestazioni erogate – e che viene corrisposto sulla base del piano finanziario approvato a suo tempo dalla

Regione e prorogato di anno in anno, senza alcuna verifica di congruità.

I ricorrenti, enti accreditati, inoltre, come sopra indicato, sono sottoposti agli stringenti controlli da parte dell'ASL di riferimento ed hanno l'obbligo di conformarsi alle revisioni di volta in volta apportate in punto di requisiti necessari per l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie di cura e recupero delle tossicodipendenze.

I soggetti esecutori dei Progetti non sono viceversa tenuti a rispettare i requisiti minimi richiesti dalla normativa di settore – né per quanto concerne gli aspetti strutturali ed organizzativi, né per i profili curriculari degli operatori che vengano impiegati per l'erogazione del servizio – e non sono soggetti a controlli di alcun tipo.

Gli esecutori dei Progetti, inoltre, percepiscono fondi e introiti che vengono quantificati forfaitariamente, su base annua determinata proprio dai provvedimenti di proroga e non sulla base del rapporto utente/ tariffa erogata (come invece avviene per i ricorrenti).

Neppure occorre che i Progettisti rendicontino le attività: gli importi vengono agli stessi erogati in quota fissa mensile.

Anche la descritta dicotomia – venutasi a creare a seguito delle continue proroghe accordate in favore dei Progettisti – ha generato l'ingiustificata disparità di trattamento evidenziata con il presente motivo di ricorso.

* * *

II. Violazione, falsa applicazione del D.Lgs. n. 117/2017; Violazione della L.R. Lazio n. 4/2003 sotto altro profilo; Violazione, falsa applicazione dei principi della L. n. 241/1990; Violazione degli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, erronea valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, disparità di trattamento, illogicità, travisamento, sviamento.

L'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” prevede, in particolare, che in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona” (comma 1).

Il successivo comma 4 del medesimo art. 55 stabilisce che “Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”.

In tale contesto normativo nazionale, le previsioni contenute nel provvedimento impugnato rivelano una ulteriore palese illegittimità per violazione delle citate disposizioni normative, che confermano la necessità di attivazione di una procedura di accreditamento pregiudiziale all'erogazione dei servizi in questione.

L'assenza di autorizzazione e di accreditamento in capo ai soggetti beneficiari della ulteriore proroga disposta con il provvedimento impugnato s'appalesa, dunque, in violazione anche dei richiamati principi normativi nazionali, oltreché regionali.

Ed infatti, la disciplina nazionale appena citata invoca il “rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241”, tra i quali rientrano senz'altro i principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza nonché di conclusione del procedimento e di rispetto dei relativi termini.

Principi affatto rispettati nella fattispecie, nella quale da otto anni l'Amministrazione reitera l'individuazione dei soggetti gestori dei servizi in questione attraverso proroghe (che

oramai appaiono sine die), senza dare neppure conto dell'istruttoria per il completamento – o per meglio dire addirittura l'avvio (di cui non v'è traccia) - della relativa procedura.

La violazione dell'articolo 2 della Legge sul procedimento amministrativo è evidente, così come lo sono il dovere dell'Amministrazione di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso e, dunque, il danno da ritardo che dalla mancata adozione dell'atto conclusivo deriva ai ricorrenti.

Così facendo, la Regione viola inesorabilmente le norme sopra richiamate, nonché i principi di parità di trattamento, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, consentendo la prosecuzione dell'esecuzione di servizi pubblici in favore di soggetti astrattamente inidonei alla loro realizzazione e – allo stesso tempo – togliendo ai soggetti effettivamente accreditati la possibilità di svolgere il servizio al meglio, acquisendo un numero di utenti idoneo quanto meno a sostenerne i costi.

Ne deriva l'illegittimità del provvedimento impugnato anche sotto tale profilo.”

Istanza di sospensiva

Il *fumus* è nei motivi di ricorso e successivi atti motivati aggiunti.

Il danno grave ed irreparabile è evidente.

La prosecuzione delle operazioni volte alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale impugnato e successivo avvio delle attività, in adempimento alle determinazioni precedenti, comporterà l'accettazione di vincoli penalizzanti in totale disarmonia con gli interessi legittimi che i ricorrenti stanno tutelando in questo giudizio, e che avrà la sua conclusione, come detto, nella futura udienza di merito fissata per il 12 novembre 2024.

Difatti la sottoscrizione del contratto, che come ricordato dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2024, quindi tra pochi giorni, **se non sottoscritto causerà la sospensione dell'accreditamento ed il mancato finanziamento oltre alla sospensione del servizio reso.**

Siffatta sottoscrizione, per come statuito dalla Determina n. G17721, dalla deliberazione n. 186 del 22 febbraio 2024 e soprattutto all' art. 17 del predetto accordo, comporterà, peraltro, automaticamente l'accettazione incondizionata, da parte delle ricorrenti, del contenuto e degli effetti dei *“provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto.”*, così come previsto dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 17 comma 1 dello schema di contratto (cfr. doc. 20).

Non solo.

Con la sottoscrizione dell'accordo i soggetti **sarebbero costretti, in automatico, a rinunciare sia al contenzioso instaurato**, sia all'impugnazione dei provvedimenti oggi opposti, con evidente lesione di quell'interesse legittimo che con il giudizio pendente stanno tenacemente tutelando.

Ed infatti, sempre l'art. 17 del contratto, al comma 1 prevede espressamente che **“con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili.”**

Da ultimo, sotto il profilo del bilanciamento dei contrapposti interessi, si osserva che la sospensione in via cautelare dei provvedimenti oggi impugnati non risulta pregiudizievole per le amministrazioni resistenti.

Ed infatti, l'accoglimento dell'istanza di sospensiva– con conseguente venir meno dell'obbligo della stipula dell'accordo entro il 31 marzo 2024– consentirebbe di continuare a garantire la tutela anche all'interesse pubblico connesso al rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa, come avvenuto sino ad oggi.

In tale contesto, il delicato settore in cui operano i destinatari dei

provvedimenti impugnati impone all'Amministrazione regionale di salvaguardare proprio gli interessi dei fruitori dei servizi per le tossicodipendenze: la tutela del diritto alla salute, impone che venga verificato che le attività siano svolte da professionalità qualificate e all'altezza delle richieste della disciplina vigente in materia.

Professionalità ad oggi sicuramente presenti nelle strutture dei ricorrenti.

Anche sotto tale ultimo profilo, la sospensione dei provvedimenti impugnati, quindi, si impone anche a tutela dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio secondo gli elevati standard normativamente tipizzati.

A S.E. il Presidente della Sezione

Istanza per i provvedimenti presidenziali ex art. 56, comma III, DLGS n. 108/2010

Il gravissimo pregiudizio appena esposto è tale da impedire alle odierne ricorrenti di attendere la prima camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare medesima, calendarizzata al **16 aprile 2024**.

Ed infatti, queste, in particolare le associazioni Il Ponte, Comunità Psicoterapeutica Giacomo Cusmano e Cooperate Soc. Coop. Sociale, si troveranno, tra pochi giorni, nella necessità di stipulare l'accordo accettando la tariffa di € 65,00, cristallizzando quell'ingiustificata disparità di trattamento con i c.d. progettisti che con il presente giudizio si sta cercando di eliminare, oltre alla rinuncia dello stesso in ragione delle disposizioni di cui al citato art. 17 dello schema di contratto.

Ciò determinerebbe inevitabilmente la futura chiusura dei centri, stante la perdita economica che andrebbero ulteriormente sostenere.

Diversamente, rifiutandosi di stipulare l'accordo, subirebbero la

conseguente perdita dell'accredito e dei finanziamenti.

Ed anche in questo caso, evidentemente, sarebbe inevitabile la chiusura dei centri, per assenza di finanziamenti.

Quindi è evidente che il termine al **31 marzo 2024** per la stipula del contratto, e i vincoli posti in essere negli atti impugnati pongono ragioni di estrema gravità ed urgenza tali che possono essere scongiurate soltanto da un provvedimento inaudita altera parte che la S.V. vorrà adottare per sospendere immediatamente l'efficacia dei provvedimenti gravati.

* * *

Per tutto quanto sopra esposto, le ricorrenti, come sopra rappresentate e difese,

CHIEDONO

Che l'Ecc.mo Tar adito Voglia:

in sede cautelare: accogliere l'istanza cautelare, anche *inaudita altera parte* con l'adozione di apposito Decreto presidenziale di sospensione dei provvedimenti impugnati;

nel merito: accogliere il ricorso e i relativi motivi aggiunti disponendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché accertando l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione per aver consentito l'accesso alla realizzazione dei servizi per le dipendenze a soggetti (i c.d. "Progettisti), che non hanno completato e/o nemmeno avviato le procedure di accreditamento.

Con ogni conseguenziale pronuncia, anche in ordine alle spese di lite.

Si depositano i documenti citati, coma da separato elenco, proseguendo nella numerazione iniziale.

Roma, 21 marzo 2024

Avv. Angelo Annibali

Avv. Marco Orlando

Avv. Andrea Ruffini

Avv. Paolo Marano